

happy end

Prodotto finanziario di capitalizzazione.


Si raccomanda la lettura della Parte I (informazioni sull'investimento), della Parte II (illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'investitore-contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in CONSOB della Copertina: 31 maggio 2016

Data di validità della copertina: 01 giugno 2016

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto.



SCHEMA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO	
IMPRESA DI ASSICURAZIONE	Zurich Investment Life S.p.A. – Società a socio unico – soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia, appartenente al gruppo Zurich Italia.
CONTRATTO	Prodotto finanziario di capitalizzazione denominato "Happy End"
ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI	<p>Il contratto prevede l'investimento dei propri attivi nella gestione interna separata "Zurich Style" denominata in euro.</p> <p>La gestione investe principalmente in titoli obbligazionari governativi, di organismi sopranazionali e corporate.</p> <p>Per il dettaglio delle attività sottostanti si rinvia al prospetto della composizione della gestione separata in euro presente sul sito della compagnia www.zurich.it.</p>
PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 5.000,00 euro. È facoltà dell'Investitore-Contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo libero. I premi versati, al netto dei costi, sono investiti in una gestione interna separata denominata Zurich Style e costituiscono il capitale investito.</p> <p>La Società si riserva in qualsiasi momento di non accettare il versamento di premi unici aggiuntivi.</p> <p>Per informazioni più dettagliate sulla gestione separata Zurich Style si rimanda alla parte "Informazioni specifiche" della presente scheda.</p>
FINALITA'	<p>Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico iniziale integrabile successivamente con versamenti aggiuntivi facoltativi, di costruire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato.</p> <p>Il prodotto può essere sottoscritto quale strumento di copertura dell'impegno dell'Investitore-Contraente nel riguardo dei propri lavoratori dipendenti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) nei casi previsti dalla normativa vigente.</p>
OPZIONI CONTRATTUALI	Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.
DURATA	<p>La durata è fissata in 5 anni interi ed una frazione di anno pari al periodo che intercorre tra la data di conclusione ed il successivo 31 Dicembre. Il contratto è rinnovabile allo scadere del quinquennio.</p> <p>Durata massima: non prevista.</p>
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE	<p>Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui l'Investitore-Contraente, a seguito della sottoscrizione del modulo di proposta, riceve da parte della Società il simple di polizza contrattuale debitamente sottoscritto o la comunicazione scritta di accettazione del modulo di proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.</p> <p>Si rinvia alla Sez.D) della Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.</p>
SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI	Non sono previsti <i>switch</i> né versamenti aggiuntivi verso gestioni interne separate/linee/combinazioni libere o altre provviste di attivi diverse dalla gestione interna separata Zurich Style.

RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA	<p>Il prodotto garantisce il rimborso a scadenza di un capitale pari al maggior valore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <i>Capitale maturato</i> pari al capitale complessivamente investito, rivalutato annualmente in funzione del rendimento della gestione interna separata Zurich Style cui il contratto è collegato; • Il 100,5% del capitale complessivamente investito.
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO) E RIDUZIONE	<p>Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato, purché sia trascorso almeno un anno.</p> <p>Il valore di riscatto è pari alla somma dei premi versati, al netto dei costi, rivalutati fino alla data della richiesta del riscatto.</p> <p>Il capitale rivalutato relativo a ciascun versamento effettuato viene scontato per la durata residua del contratto ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il Rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e il Rendistato del mese in cui è stato effettuato il versamento del relativo premio, al netto di un importo fisso pari a 100,00 euro.</p> <p>L'Investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le stesse modalità del riscatto totale a condizione che il capitale residuo non risulti inferiore a 5.000,00 euro.</p> <p>A seguito del riscatto parziale, il Capitale Assicurato e il Capitale Rivalutato al precedente 31 Dicembre diminuiscono di una percentuale pari al rapporto tra l'importo del riscatto parziale liquidato ed il valore di riscatto totale maturato alla data di effetto del riscatto parziale stesso.</p> <p>In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.</p> <p>Si rinvia alle Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni circa le modalità di riscatto.</p>
REVOCA DELLA PROPOSTA	<p>Ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private"), l'Investitore-Contraente ha facoltà di revocare la Proposta, fino al momento in cui viene a conoscenza della conclusione del contratto, mediante l'invio della documentazione indicata nelle Condizioni contrattuali a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (posta elettronica certificata). La Società rimborserà all'Investitore-Contraente il premio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della revoca.</p>
DIRITTO DI RECESSO	<p>Ai sensi dell'art. 177 del Codice delle assicurazioni private, l'Investitore-Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso inviando alla Società la comunicazione di recesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (posta elettronica certificata).</p> <p>La Società rimborserà l'Investitore-Contraente il premio versato, diminuito delle spese di emissione del contratto, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte della Società della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC.</p>
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE	<p>La Società mette a disposizione sul proprio sito www.zurich.it, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico ed il prospetto periodico della composizione, nonché il regolamento della gestione interna separata.</p> <p>La Società si impegna a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e le modalità di rivalutazione del capitale.</p>
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	<p>Al contratto si applica la legge italiana.</p>
REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO	<p>Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.</p>

RECLAMI	<p>Qualsiasi reclamo, richiesta di chiarimenti, di informazioni o invio di documentazione dovrà essere inviato per iscritto a “Ufficio Gestione reclami” al seguente indirizzo: ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Fax numero: 02.2662.2243 - E-mail: reclami@zurich.it.</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per questioni attinenti al Contratto, all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745, indirizzo pec ivass@pec.ivass.it (per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza www.ivass.it nella sezione relativa ai reclami) • per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma - telefono 06.8477.1 o Via Broletto, 7, 20123 Milano - telefono 02.72420.1. • per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti; <p>Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sez. A) della Parte I del Prospetto d'offerta.</p>
----------------	---

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Generali” della Scheda Sintetica: 31/05/2016.

Data di validità della parte “Informazioni Generali” della Scheda Sintetica: 01/06/2016.

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Gestione interna separata.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO					
NOME	Gestione interna separata <u>Zurich Style</u> .				
GESTORE	Zurich Investment Life S.p.A.				
ALTRE INFORMAZIONI	<p>Il codice identificativo della presente proposta di investimento finanziario, denominata Happy End, è lo Z934.</p> <p>La gestione separata Zurich Style è denominata in euro ed è stata istituita il 1 ottobre 2005 ed è identificata dal codice ISVAP, ora IVASS, 077 10.</p> <p>Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 5.000,00 euro. È facoltà dell'investitore-contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo libero. La Società si riserva in qualsiasi momento di non accettare il versamento di premi unici aggiuntivi.</p> <p>Il versamento del premio può essere effettuato, nel caso di contratto sottoscritto attraverso un Intermediario assicurativo scelto dall'investitore-contraente ed autorizzato all'incasso dalla Società, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità; • bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità; • carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo; <p>La politica di investimento adottata dalla gestione mira ad ottenere rendimenti superiori all'inflazione, sia nel breve che nel lungo termine, e quindi il graduale incremento del capitale investito, offrendo in caso una garanzia di rendimento minimo.</p>				
STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO					
RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE	<p>Il prodotto garantisce il rimborso a scadenza di un capitale pari al maggior valore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <i>Capitale maturato</i> pari al capitale complessivamente investito rivalutato annualmente in funzione del <i>tasso di rendimento minimo garantito</i> e dell'eccedenza rispetto a tale minimo derivante dal rendimento conseguito dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato; • Il 100,5% del capitale complessivamente investito. <p>Il <i>Rendimento retrocesso</i> si ottiene sottraendo dal <i>rendimento rilevato</i> della gestione separata le spese di gestione. In funzione del <i>rendimento retrocesso</i> e del <i>tasso di rendimento minimo garantito</i>, si determina il <i>Rendimento riconosciuto</i>.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Frequenza di rilevazione:</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">La rilevazione del rendimento della gestione interna separata avviene con frequenza mensile</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Frequenza di consolidamento:</td> <td style="padding: 5px;">Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'investitore-contraente, avviene con frequenza annuale</td> </tr> </table> <p>Per la gestione Zurich Style, ai fini della rilevazione del rendimento si prende in considerazione il periodo di osservazione che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.</p> <p>Il riconoscimento della <i>misura di rivalutazione</i> avviene in occasione della certificazione della gestione stessa e l'applicazione del relativo rendimento avrà effetto il 31 Dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto.</p> <p>Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione interna separata non dipende dalla data di sottoscrizione del contratto e quindi dalla data di</p>	Frequenza di rilevazione:	La rilevazione del rendimento della gestione interna separata avviene con frequenza mensile	Frequenza di consolidamento:	Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'investitore-contraente, avviene con frequenza annuale
Frequenza di rilevazione:	La rilevazione del rendimento della gestione interna separata avviene con frequenza mensile				
Frequenza di consolidamento:	Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'investitore-contraente, avviene con frequenza annuale				

rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è indipendente dalla data di rivalutazione periodica del capitale.

In caso di riscatto anticipato, il valore di riscatto è pari al capitale complessivamente investito comprensivo delle rivalutazioni maturate ed ulteriormente rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, con le modalità di seguito indicate:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta del riscatto, con riferimento al capitale già acquisto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione di eventuali premi versati successivamente all'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta di riscatto, con riferimento alle frazioni di capitale acquisite con il versamento di tali premi.

Il capitale rivalutato relativo a ciascun versamento effettuato viene scontato per la durata residua del contratto ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il Rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e il Rendistato del mese in cui è stato effettuato il versamento del relativo premio, al netto di un importo fisso pari a 100,00 euro.

Ai fini del riscatto, la *misura annua di rivalutazione* è quella ottenuta utilizzando l'ultimo rendimento annuo certificato.

Il *Rendimento riconosciuto* (anche detto *rendimento consolidato*) è pari al rendimento conseguito nel periodo di osservazione sopra definito della gestione separata Zurich Style, al netto dell'importo trattenuto dalla Società a titolo di spese di gestione, pari all'1,2%, ed è calcolato in funzione del tasso di rendimento minimo garantito.

Prelievo in punti percentuali assoluti	Alla data di rilevazione, dal rendimento annuale della gestione separata la Società trattiene, a titolo di spesa di gestione, l'1,2%, corrispondente al margine sul rendimento rilevato trattenuto dalla Società stessa.
Tasso di rendimento minimo garantito	Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di rendimento minimo garantito pari allo 0% annuo per tutta la durata contrattuale.
Frequenza di determinazione	Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione), avviene con frequenza annuale.

La frequenza di determinazione è pari alla frequenza di consolidamento.

Il rendimento riconosciuto periodicamente all'Investitore-Contraente è sempre pari al tasso di rendimento minimo garantito più l'eventuale eccedenza calcolata come differenza tra il rendimento retrocesso alla data di determinazione e il tasso di rendimento minimo garantito.

L'impresa applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della gestione separata, fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane comunque garantito all'Investitore-Contraente.

La *misura di rivalutazione* del capitale assicurato si ottiene sottraendo dal *rendimento rilevato* della gestione interna separata Zurich Style le spese di gestione sopra indicate.

Il capitale assicurato viene rivalutato annualmente in base a tale misura di rivalutazione, se positiva:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra la data di entrata in vigore ed il 31 dicembre successivo, in occasione della prima rivalutazione e con riferimento alla frazione di capitale acquisita con il versamento del primo premio;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione dei singoli premi successivi al 31 dicembre successivo, con riferimento alle frazioni di capitale acquisite con il versamento di tali premi successivi ed in occasione della loro prima rivalutazione;
- per un anno intero con riferimento alle frazioni di capitale già acquistate al 31 dicembre dell'anno precedente.

	Avvertenza: Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.																																
ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO	3 anni																																
POLITICA DI INVESTIMENTO	<p>La gestione separata Zurich Style è denominata in euro.</p> <p>L'investimento principale in titoli di stato italiani e dell'Area Euro e obbligazioni corporate denominate in euro. Investimento residuale in azioni. Possono essere effettuati investimenti in OICR.</p> <p>Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non superano complessivamente il 5% del totale delle attività della gestione.</p>																																
CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ATTIVI IN PORTAFOGLIO	<p>Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dal periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente alla rivalutazione annuale del contratto (periodo di osservazione 1/10 – 30/09).</p> <p>Concorrono alla determinazione del rendimento della gestione le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa solo se effettivamente realizzati sulle attività che compongono la gestione. La data di determinazione del rendimento avviene di norma in occasione della sua certificazione, e l'applicazione del relativo rendimento avrà effetto il 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto.</p> <p>Avvertenza: le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà della Società sono valutate al prezzo di iscrizione nella gestione interna separata.</p> <p>Avvertenza: si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della gestione internaseparata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono.</p>																																
Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sull'investimento finanziario.																																	
COSTI																																	
TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p><i>La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.</i></p> <p>PREMIO UNICO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE</th> <th>ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">VOCI DI COSTO</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Costi di caricamento</td> <td>4,17%</td> <td>1,39%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Commissioni di gestione</td> <td></td> <td>1,20%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Altri costi contestuali al versamento</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Altri costi successivi al versamento</td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Bonus e premi</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Spese di emissione</td> <td>0,2%</td> <td>0,07%</td> </tr> </tbody> </table>			MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)	VOCI DI COSTO				A	Costi di caricamento	4,17%	1,39%	B	Commissioni di gestione		1,20%	C	Altri costi contestuali al versamento	0%	0%	D	Altri costi successivi al versamento		0%	E	Bonus e premi	0%	0%	F	Spese di emissione	0,2%	0,07%
		MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)																														
VOCI DI COSTO																																	
A	Costi di caricamento	4,17%	1,39%																														
B	Commissioni di gestione		1,20%																														
C	Altri costi contestuali al versamento	0%	0%																														
D	Altri costi successivi al versamento		0%																														
E	Bonus e premi	0%	0%																														
F	Spese di emissione	0,2%	0,07%																														

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
G	Premio Versato	100%	
H=G - F	Capitale Nominale	99,80%	
I=H-(A+C-E)	Capitale Investito	95,63%	

N.B. Le voci di costo sopra riportate sono elaborate sulla base del premio minimo.

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzato con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.

DESCRIZIONE DEI COSTI

Oneri direttamente a carico dell'investitore-contraente

- *Spese di emissione:* 10,00 euro
- *Costi di caricamento:* gravanti sul primo premio versato, al netto delle spese di emissione, e sugli eventuali premi successivi sono calcolati secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Scaglioni di premio	Caricamento
Sulla parte di premio fino a 10.000,00 euro	4,00%
Sulla parte eccedente 10.000,00 euro	3,00%

Per i versamenti successivi al primo l'aliquota per il calcolo dei caricamenti viene determinata tenendo conto della somma dei versamenti già effettuati.

- *Costo del riscatto:* 100,00 euro.
Verrà inoltre applicato l'adeguamento descritto all'articolo 7 delle Condizioni di Contratto.
In caso di richiesta di riscatto a copertura del TFR non sarà prevista in ogni caso alcuna penalizzazione.

Oneri addebitati alla gestione interna separata

- *Spese di gestione:* commissione annua dell'1,2% applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata.

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO STORICO

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata Zurich Style*	Tasso di rendimento trattenuto dalla Società	Tasso riconosciuto effettivamente agli investitori-contrainti
2011	3,84%	1,20%	2,64%
2012	3,82%	1,20%	2,62%
2013	3,98%	1,20%	2,78%
2014	4,15%	1,20%	2,95%
2015	4,16%	1,20%	2,96%

*I dati sono riferiti alla gestione separata "Zed 2000" che in data 1°giugno 2016 è stata ridenominata "Zurich Style"

I dati di rendimento della gestione interna separata sopra riportati non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'Investitore-Contraintente.

Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI	<table border="1" data-bbox="456 129 1445 201"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="456 129 1445 161" style="text-align: center;">Quota-parte retrocessa ai distributori</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 161 951 201" style="text-align: center;">ANNO 2015</td> <td data-bbox="951 161 1445 201" style="text-align: center;">41%</td> </tr> </table>	Quota-parte retrocessa ai distributori		ANNO 2015	41%
Quota-parte retrocessa ai distributori					
ANNO 2015	41%				
Si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.					
INFORMAZIONI ULTERIORI					
VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata sono pubblicati con frequenza annuale sul sito della Società, www.zurich.it .				
<p>Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.</p> <p><i>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni specifiche" della Scheda Sintetica: 31 maggio 2016</i></p> <p><i>Data di validità della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica: 01 giugno 2016</i></p> <p>La gestione interna separata Zurich Style è offerta dal 1° aprile 2010.</p>					
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'					
<p><i>L'Impresa di assicurazione Zurich Investment Life S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Il rappresentante legale</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Paolo Penco</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>					

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D'OFFERTA

Data di deposito in Consob del Glossario: 31 maggio 2016

Data di validità del Glossario: 01 giugno 2016

Aliquota di retrocessione: Percentuale del rendimento dell'attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il rendimento che, nell'ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva all'investitore-contraente.

Aliquota trattenuta: Percentuale del rendimento della attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dall'Impresa di assicurazione.

Capitale investito: Parte del premio versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione nella gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o in altra provvista di attivi. Esso è determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio.

Capitale maturato: Capitale che l'investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale.

Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione di una gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o di un'altra provvista di attivi al netto delle spese di emissione.

Capitale rivalutato iniziale: Valore derivante dalla rivalutazione iniziale del capitale investito al momento di sottoscrizione in base al tasso tecnico.

Clausola di riduzione: Facoltà dell'investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto investitore-contraente, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.

Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diverse gestioni interne separate e/o altre provviste di attivi realizzata attraverso combinazioni libere delle stesse sulla base della scelta effettuata dall'investitore-contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito tra diverse gestioni interne separate e/o altre provviste di attivi realizzata attraverso combinazioni predefinite delle stesse sulla base di una selezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.

Consolidamento: Meccanismo in base a cui l'investitore-contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale.

Conversione (c.d. switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento da gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero da altre provviste di attivi sottoscritte e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero in altre provviste di attivi.

Costi di caricamento: Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Gestione interna separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall'investitore-contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo.

Determinazione: Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto all'investitore-contraente.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Frequenza di consolidamento: Frequenza con la quale l'Impresa di assicurazione riconosce in via definitiva all'investitore-contraente il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.

Frequenza di determinazione: Frequenza con la quale l'Impresa di assicurazione confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato.

Frequenza di rilevazione: Frequenza con la quale l'Impresa di assicurazione rileva il rendimento della gestione interna separata/linea/combinazione libera ovvero dell'altra provvista di attivi.

Misura di rivalutazione: Incremento periodico che viene attribuito al capitale maturato rispetto al periodo precedente. Qualora sia previsto un tasso tecnico, tale misura, applicata al capitale rivalutato iniziale, è determinata scontando al tasso tecnico la differenza tra il rendimento consolidato e il tasso tecnico medesimo.

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dall'investitore-contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell'investimento finanziario. Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l'altro, al tasso di rendimento minimo garantito previsto.

Prelievo in punti percentuali assoluti: Modalità di prelievo sul rendimento rilevato secondo cui l'Impresa di assicurazione trattiene un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il rendimento retrocesso.

Prelievo percentuale: Modalità di prelievo sul rendimento rilevato secondo cui il rendimento retrocesso e la quota-parte trattenuta dall'Impresa di assicurazione vengono determinati applicando rispettivamente un'aliquota di retrocessione e un'aliquota trattenuta al rendimento rilevato.

Premio periodico: Premio che l'investitore-contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dall'investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto, esso è anche detto premio ricorrente.

Premi unico: Premio che l'investitore-contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato: Importo versato dall'investitore-contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del

prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prodotto finanziario di capitalizzazione: Prodotto che lega la prestazione dell'Impresa di assicurazione all'andamento di una o più gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all'andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente all'investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e gestione/i, ed, eventualmente, anche di una rivalutazione iniziale calcolata in base al tasso tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale iniziale del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l'acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato.

Proposta d'investimento finanziario: Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'investitore- contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.

Provvista di attivi: Attivi destinati alla copertura di impegni assunti dall'Impresa di assicurazione e diversi da gestioni interne separate. Il tasso di rendimento minimo garantito relativo a una provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata in relazione alle varie tipologie di provvista.

Recesso: Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento consolidato (anche detto Rendimento riconosciuto): Rendimento in base al quale l'Impresa procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalla Condizioni di contratto. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più gestioni interne separate al netto dei costi prelevati dall'Impresa di assicurazione e in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione.

Rendimento retrocesso: Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dall'Impresa di assicurazione.

Rendimento rilevato: Risultato conseguito dalla gestione interna separata/linea/combinazione libera ovvero da altra provvista di attivi.

Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: Facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario.

Tasso tecnico: Tasso di rendimento minimo riconosciuto inizialmente al sottoscrittore del prodotto finanziario. L'applicazione di tale tasso al capitale investito determina il valore del c.d. capitale rivalutato iniziale.

Tasso di rendimento minimo garantito: Tasso di rendimento che l'Impresa di assicurazione garantisce sul capitale investito. Può essere applicato (in tutto – e in tale ipotesi coincide con il tasso tecnico – o in parte) ai fini della determinazione del capitale rivalutato iniziale, oppure può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che l'Impresa di assicurazione può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a gestioni interne separate ovvero ad altre provviste di attivi.

Tasso di rendimento trattenuto: Margine sul rendimento di una o più gestioni interne separate che l'Impresa di assicurazione non retrocede all'investitore-contraente e trattiene per sé.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l' "ora" e il "giorno". Per- tanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l' "anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

Happy end prodotto finanziario di capitalizzazione condizioni contrattuali



Articolo 1 Prestazioni

In base al presente contratto la Società si impegna a pagare all'Investitore-Contraente, alla data di scadenza, un capitale pari al maggior valore tra:

- il capitale complessivamente investito nel corso della durata contrattuale, rivalutato annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art. 6 "Rivalutazione del capitale";
- Il 100,5% del capitale complessivamente investito.

I premi versati, al netto dei costi, sono investiti in una gestione interna separata e costituiscono il *capitale investito*.

Articolo 2 Premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico iniziale eventualmente integrabile con premi unici aggiuntivi.

L'importo del primo premio è indicato nel simple contrattuale. Il primo premio è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto e non deve risultare inferiore a 5.000,00 euro, maggiorato di 10,00 euro a titolo di spese di emissione del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce versamento di premio.

Trascorso un mese dalla conclusione del contratto, potranno essere versati premi unici aggiuntivi.

L'Investitore-Contraente può liberamente determinare se e quando versare premi unici aggiuntivi così come l'importo degli stessi, fermo restando il diritto alle prestazioni acquisite con i premi già versati.

Il premio unico iniziale può quindi eventualmente essere integrato con premi unici aggiuntivi, qualora l'Investitore-Contraente ne faccia richiesta e la Società non abbia comunicato il suo rifiuto all'accettazione del premio aggiuntivo come specificato di seguito.

I premi devono essere versati presso la Direzione della Società o presso l'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto.

La Società preleva da ogni premio versato un "caricamento" calcolato, per scaglioni di premio, in base alla seguente tabella:

Scaglioni di premio (euro)	Aliquota per il calcolo del caricamento sul premio
Sulla parte di premio fino a 10.000,00	4%
Sulla parte di premio eccedente 10.000,00	3%

Per premi unici aggiuntivi l'aliquota per il calcolo del caricamento viene determinata tenendo altresì conto della somma dei versamenti già effettuati.

Resta comunque inteso che la Società si riserva in qualsiasi momento il diritto di non accettare il versamento di Premi unici aggiuntivi qualora:

- (i) la Gestione Separata collegata al contratto sia chiusa a nuove sottoscrizioni;
- (ii) non siano state osservate le disposizioni previste dal contratto e/o le vigenti norme di legge, in particolar modo la normativa antiriciclaggio;
- (iii) sussistano circostanze oggettive che rendano il rifiuto del Premio Unico Aggiuntivo necessario per tutelare la Società e/ o gli altri Contraenti o in generale l'equilibrio finanziario della Gestione Separata stessa.

Nel caso di rifiuto del premio aggiuntivo per anche una delle ragioni di cui sopra, la Società restituirà all'Investitore-Contraente il Premio Unico Aggiuntivo già corrisposto entro il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di incasso, da parte della Società, del Premio Unico Aggiuntivo.

Il Premio Unico Aggiuntivo non accettato verrà restituito all'Investitore-Contraente inderogabilmente con le stesse modalità con le quali l'Investitore-Contraente ha effettuato il pagamento dello stesso. In nessun caso la

restituzione dei Premi sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata Zurich Style da un unico Investitore-Contraente, o da più Investitori-Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato a far data dal 1 gennaio 2012, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro. Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi versati nella gestione separata Zurich Style da un unico Investitore-Contraente, o da più Investitori-Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 milioni di euro.

Articolo 3 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'Investitore-Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società il simple contrattuale debitamente sottoscritto o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il simple contrattuale.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di conclusione del contratto o del giorno indicato nel simple contrattuale quale data di decorrenza del contratto, se successivo.

La frazione di capitale acquisita con il versamento del primo premio inizierà a rivalutarsi dalle ore 24 del giorno di entrata in vigore del contratto, mentre le singole frazioni di capitale acquisite con il versamento dei premi successivi inizieranno a rivalutarsi dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui è stato versato il relativo premio.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta dell'Investitore-Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà all'Investitore-Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Investitore-Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi saranno riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Articolo 4 Durata del contratto e suo rinnovo

La durata del contratto è inizialmente fissata in 5 anni interi ed una frazione di anno pari al periodo di tempo intercorrente tra la data di conclusione del contratto ed il successivo 31 dicembre.

Allo scadere della durata inizialmente prevista, in mancanza di disdetta della Società o dell'Investitore-Contraente da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) spedita con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza, il contratto si riterrà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, determinando così, ogni volta, la fissazione di una nuova data di scadenza del contratto.

In tal caso le singole frazioni di capitale già acquisite verranno capitalizzate in base a un meccanismo di rivalutazione del capitale investito che dipende dal rendimento rilevato della gestione interna separata Zurich Style, dall'importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario e dal tasso di rendimento minimo garantito dalla Società. Il rendimento riconosciuto all'Investitore-Contraente, in base al suddetto meccanismo di rivalutazione (c.d. rendimento consolidato) viene consolidato. Eventuali imposte dovute in occasione del rinnovo sono a carico dell'Investitore-Contraente.

Articolo 5 Diritto di recesso dal contratto

L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all'Investitore-Contraente il premio corrisposto al netto delle spese sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, indicate al precedente art. 2 "Premi" pari a 10,00 euro.

Articolo 6 Rivalutazione del capitale

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata Zurich Style, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Società entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina la **misura di rivalutazione** del capitale assicurato da attribuire agli Investitori-Contraenti.

La misura di rivalutazione attribuita agli Investitori-Contraenti, con effetto 31 dicembre di ogni anno, si ottiene sottraendo al rendimento realizzato **dalla Gestione Separata** nel periodo di osservazione le spese di gestione pari all'1,20%. Per periodo di osservazione si intende, invece, il periodo di 12 mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10 – 30/9).

Il capitale viene rivalutato in base a tale misura di rivalutazione, se positiva:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra la data di entrata in vigore del contratto, come definita al precedente art. 3 "Conclusione ed entrata in vigore del contratto", ed il 31 dicembre successivo, in occasione della prima rivalutazione e con riferimento alla frazione di capitale acquisita con il versamento del primo premio;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione dei singoli premi successivi ed il 31 dicembre successivo, con riferimento alle frazioni di capitale acquisite con il versamento di tali premi successivi ed in occasione della loro prima rivalutazione;
- per un anno intero con riferimento alle frazioni di capitale già acquisite al 31 dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione del capitale è acquisita in via definitiva e pertanto ogni successiva rivalutazione viene applicata all'importo del capitale quale risulta dalle precedenti rivalutazioni, al netto dell'eventuale parte di capitale oggetto di riscatti parziali effettuati nell'anno.

L'importo del capitale rivalutato viene comunicato di volta in volta all'Investitore-Contraente.

Articolo 7 Riscatto totale

L'Investitore-Contraente, trascorso un anno dalla data di conclusione del contratto, può richiedere a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) alla Società la corresponsione del valore di riscatto maturato determinando la risoluzione anticipata del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale complessivamente investito comprensivo delle rivalutazioni maturate ed ulteriormente rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, con le modalità di seguito indicate:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta del riscatto, con riferimento al capitale già acquisto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione di eventuali premi versati successivamente all'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta di riscatto, con riferimento al capitale acquisito con il versamento di tali premi.

Il capitale rivalutato relativo a ciascun versamento effettuato viene scontato per la durata residua del contratto ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il Rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e il Rendistato del mese in cui è stato effettuato il versamento del relativo premio, al netto di un importo fisso pari a 100,00 euro.

Qualora il contratto sia stato sottoscritto quale strumento di copertura dell'impegno dell'Investitore- Contraente nei confronti dei propri dipendenti a titolo di T.F.R. e la richiesta di riscatto avvenga per cessazione di rapporto di lavoro o anticipazione T.F.R., adeguatamente documentata, non sarà prevista alcuna penalizzazione. Pertanto l'adeguamento sopra descritto e l'importo fisso di 100,00 euro non verranno applicati.

La misura annua di rivalutazione è quella ottenuta, a norma del precedente art. 6 "Rivalutazione del capitale", utilizzando il rendimento annuo ultimo certificato.

Il pagamento del valore di riscatto avverrà nei confronti dell'Investitore-Contraente.

Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla gestione separata Zurich Style da un unico Investitore-Contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto stipulato successivamente al 1 gennaio 2012, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di euro incrementati della quota parte relativa alla rivalutazione delle prestazioni.

Articolo 8 Riscatto parziale

L'Investitore-Contraente, trascorso un mese dalla data di conclusione del contratto, può richiedere a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) alla Società il riscatto di parte del capitale complessivamente maturato a condizione che il capitale residuo non risulti inferiore a 5.000,00 euro.

Il valore di riscatto parziale, ferme le limitazioni sopra indicate, è pari al capitale complessivamente investito rivalutato come indicato al precedente art. 7 "Riscatto totale".

Il capitale rivalutato relativo a ciascun versamento effettuato viene scontato per la durata residua del contratto

ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il Rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e il Rendistato del mese in cui è stato effettuato il versamento del relativo premio, al netto di un importo fisso pari a 100,00 euro.

Qualora il contratto sia stato sottoscritto quale strumento di copertura dell'impegno dell'Investitore- Contraente nei confronti dei propri dipendenti a titolo di T.F.R. e la richiesta di riscatto avvenga per cessazione di rapporto di lavoro o anticipazione TFR, adeguatamente documentata, non sarà prevista in ogni caso alcuna penalizzazione e pertanto l'adeguamento sopra descritto e l'importo fisso di 100,00 euro non verranno applicati.

Il capitale residuo continuerà a rivalutarsi secondo quanto previsto all'art. 6 "Rivalutazione del capitale".

Articolo 9 Prestiti

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 10 Cessione

L'Investitore-Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta dell'Investitore-Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale del simple contrattuale o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Articolo 11 Pegno

L'Investitore-Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal presente contratto. Tale atto diventa efficace soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta dell'Investitore-Contraente ne abbia fatto annotazione sull'originale del simple contrattuale o su appendice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.2805 C.C. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso l'Investitore-Contraente originario sulla base del presente contratto. In caso di pegno l'operazione di recesso richiede l'assenso scritto del creditore.

Articolo 12 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati i seguenti documenti:

- ***originale della richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Investitore-Contraente;***
- ***in caso di liquidazione a fronte degli impegni dell'Investitore-Contraente nei confronti dei propri dipendenti a titolo di T.F.R., copia di un documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro di uno o più lavoratori dipendenti dell'Investitore-Contraente o la richiesta di anticipazione del T.F.R. nonché l'ammontare del T.F.R. da liquidare;***
- ***copia di documenti di riconoscimento validi ad identificare con esattezza gli aventi diritto.***

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta; decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite l'Intermediario.

La documentazione elencata viene richiesta dalla Società ***compatibilmente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.***

La Società, in caso di necessità o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, può richiedere ***o può reperire - nel rispetto della normativa vigente*** - ulteriore documentazione probatoria.

La documentazione deve inoltre contenere le informazioni previste dall'Art 15 delle Condizioni Contrattuali Obbligo di adeguata verifica della clientela e dall'Art 13 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

Articolo 13 Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente.

Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al contratto si rimanda al Prospetto d'offerta.

Variazioni transnazionali di residenza, domicilio e sede legale dell'Investitore-Contraente

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora l'Investitore-Contraente /Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, l'Investitore-Contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali dell'Investitore-Contraente /Assicurato stesso.

l'Investitore-Contraente /Assicurato deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte dell'Investitore-Contraente /Assicurato, la Società può trasferire i dati personali dell'Investitore-Contraente /Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale dell'Investitore-Contraente /Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico dell'Investitore-Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire alla Società di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, l'Investitore-Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte dell'Investitore-Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, , ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Investitore-Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se l'Investitore-Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Investitore-Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte dell'Investitore-Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare l'Investitore-Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 14 Foro competente e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente stabilito, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Qualora l'Investitore-Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 15 Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce all'Investitore-Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dall'Investitore-Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite all'Investitore-Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società dovrà contattare l'Investitore-Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie

dell'Investitore-Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 16 Embargo, sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Investitore-Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 17 Modifiche contrattuali

- a) La Società modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:
- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
 - cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il Contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.
- b) La Società avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, possa influire sul Contratto. Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio:
- all'importo dei Costi contemplati;
 - all'ammontare minimo e massimo dei Premi;
 - al valore minimo del Riscatto Parziale;

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, a carattere informativo ma non esaustivo.

Nei soli casi previsti al presente punto b) qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione alla Società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Società. In tal caso il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di riscatto totale e, laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti del Contraente e/o del Beneficiario senza il pagamento delle Penalità di riscatto

In ogni caso, la Società darà tempestiva notizia delle modifiche di cui sopra tramite aggiornamento del Fascicolo Informativo pubblicato sul proprio sito internet www.zurich.it

Articolo 18 Legge applicabile e Competenza

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo ((art. 3,lett.a) D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 19 Periodo di Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) **si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Le somme dovute, per riscatto o per sinistro, devono essere tassativamente richieste alla Società entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate agli aventi diritto ma dovranno essere comunicate e devolute dalla Società al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1 comma 343 legge 23.12.2005 n. 266.

Regolamento della Gestione separata “Fondo Zurich Style”

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1 ° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25

del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR/OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi gli ETF) detenuti nel portafoglio della gestione separata. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i - "Codice in materia di protezione dei dati personali"(in prosieguo, il "Codice") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili.

1. FINALITÀ ASSICURATIVE

I Suoi dati personali - anche sensibili 1- saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società².

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2. ULTERIORI FINALITÀ: MARKETING, INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI, RICERCHE DI MERCATO E RILEVAZIONI STATISTICHE

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla Società:

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita di prodotti o servizi offerti dalla Società o prodotti o servizi di soggetti terzi (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, oltre alle modalità tradizionali quali invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

(ii) per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

(iii) per comunicarli a soggetti terzi indicati in nota³. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Società con la quale è stato concluso il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali, inclusi i dati sensibili, potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota⁴, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.

5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota⁵, i quali potranno agire con responsabili esterni del trattamento.

5.3 I Suoi dati potranno essere trasferiti all'estero, anche in Paesi extra UE.

1 L'art. 4 del d. lgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose

2 Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno; .

3 Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti operanti nel settore bancario e di intermediazione assicurativa e finanziaria.

4 (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati(vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; Società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

5 Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti quali consulenti e fornitori di servizi.

5.4 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

6. I SUOI DIRITTI (ART. 7 DEL CODICE)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Con riferimento alle attività di cui al punto 2(i) si precisa inoltre che l'opposizione al trattamento effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si estenderà altresì a quelle tradizionali, ferma restando la possibilità di esercitare tale diritto solo in parte ovvero il diritto di manifestare l'eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità di marketing esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.

Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto o del preventivo al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all' Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua **posizione assicurativa**.

Le **credenziali d'accesso** le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> - e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

06.2016 - 8.206/1

